



Edizione di Treviso

n° 9 – 6 novembre 2009

## Sommario

1) ICI COOPERATIVE AGRICOLE. SENTENZA DELLA CASSAZIONE SS.UU. N. 18565 DEL 7/7/09	2
2) LA COMUNICAZIONE UNICA VALIDA ANCHE PER INPS E INAIL	2
3) MANCANZA DELL'APPOSIZIONE SCRITTA DEL TERMINE ANTERIORE O CONTESTUALE ALL'INIZIO DEL RAPPORTO	3
4) RINNOVO CONTRATTUALE: ALIMENTARI – AZIENDE COOPERATIVE	3
5) CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE .TABELLE RETRIBUTIVE DA OTTOBRE 2009	7
6) CCNL COOPERATIVE AGRICOLE NON DI TRASFORMAZIONE. INIZIATA LA FASE DI RINNOVO	8
7) VARIE: Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. sezione per aziende di autotrasporto di merci per conto di terzi. - Soci delle cantine sociali. regolarizzazione delle superfici vitate.	9
8) SCADENZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2009	10
AII. TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)	13

## NASCE IL CAA UNIFICATO CONFCOOPERATIVE-SISA

Nel mese di ottobre scorso è stato dato il via al nuovo **Centro di Assistenza Agricola** frutto della unificazione tra il CAA Confcooperative e il CAA SISA (Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari), una delle strutture maggiormente efficienti e qualificate per capacità tecnico-professionali nel panorama dell'agricoltura italiana. Nella compagine societaria del nuovo CAA fanno parte: Confcooperative, Unima (Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola) e l'associazione ASIA dei dottori agronomi e forestali.

L'integrazione, ufficializzata da Confcooperative, darà vita ad una rete nazionale di assistenza agricola con oltre 210 sportelli già operativi su tutto il territorio nazionale. Sono decine di migliaia i fascicoli di produttori e soci di cooperative attualmente gestiti dagli sportelli del nuovo CAA, un numero destinato a crescere rapidamente sin dalle prossime settimane.

La nascita del nuovo Centro di Assistenza si inserisce in un più ampio e articolato progetto che Fedagri-Confcooperative sta mettendo a punto per offrire ai soci delle cooperative un pacchetto di servizi agricoli che presto saranno a disposizione dell'intero sistema agricolo.

**Ricordiamo che il CAA di Confcooperative è già presente da alcuni anni nella nostra sede di Treviso e opera a favore delle cooperative agricole e dei loro soci grazie alla presenza di personale specializzato.**

## NUOVO PRESIDENTE FEDAGRI CONFCOOPERATIVE

Dal 21 ottobre scorso, Maurizio Gardini è il nuovo presidente di Fedagri – Confcooperative. Subentra a Paolo Bruni, che assume la delega ai rapporti comunitari in Confcooperative. Il cambio al vertice è stato deciso dal Consiglio Nazionale di Fedagri.

Maurizio Gardini, 50 anni, dal 1996 ricopre la carica di presidente di Confcooperative Emilia Romagna ed è componente della Presidenza Nazionale di Confcooperative. È Presidente di Fondosviluppo SpA, società che opera per lo sviluppo e la promozione della cooperazione. Da diversi anni consigliere di Conserve Italia, la più grande cooperativa europea operante nel settore della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, ne è presidente dal 13 ottobre 2000.

**1) ICI COOPERATIVE AGRICOLE. SENTENZA DELLA CASSAZIONE SS.UU. N. 18565 DEL 7/7/09**

Dopo l'approvazione della norma di interpretazione autentica nel Milleproroghe (art. 23, comma 1 bis legge 14 del 2009) che sembrava aver risolto definitivamente la questione ICI in agricoltura, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18565 del 7/7/2009 ha creato un nuovo possibile fronte di contenziosi.

Detta sentenza, interpretando - in modo non condivisibile - il comma 1 bis dell'art. 23, ritiene che l'esenzione dall'ICI sugli immobili strumentali delle cooperative agricole (e anche di tutte le altre imprese agricole) sia limitata agli immobili accatastati nelle categorie A6 (fabbricati ad uso abitativo) e D10 (fabbricati rurali strumentali) a nulla rilevando la strumentalità degli immobili se accatastati in altre categorie (esempio D7-D8).

Detta interpretazione, ancorché discutibile - si pensi che esclude dall'esenzione gli immobili della categoria C (stalle, fienili, deposito attrezzi) che non possono non essere agricoli - sta creando notevoli difficoltà alle imprese agricole associate anche perché i Comuni, che si erano fermati dopo la pubblicazione del predetto art. 23, potrebbero ora riprendere l'attività accertativa nei confronti di quei contribuenti che legittimamente hanno ritenuto e ritengono di essere esclusi dall'ICI per gli immobili strumentali.

Si tratta di una situazione molto grave alla quale Confcooperative e le altre associazioni del comparto agricolo tenteranno di porre ulteriori rimedi.

A questo scopo Confcooperative sta esplorando le seguenti tre vie:

- 1- integrare la norma interpretativa, mediante una ulteriore iniziativa legislativa, in modo da non lasciare più spazi ai giudicanti;
- 2- intervenire sui processi in corso al fine di confutare le tesi della sentenza della Cassazione del 7/7/09. A tal fine Vi preghiamo di segnalarci eventuali fissazioni di udienze in quanto potremmo suggerire ai legali della cooperativa di depositare memoria ex art. 378 c.p.c. al fine di mutare l'orientamento della Cassazione;
- 3- agire in autotutela (Circ. Agenzia del Territorio 26/10/2005, n. 11/T) al fine di modificare la categoria catastale con decorrenza ex tunc. In merito è disponibile presso i nostri uffici un fac-simile di istanza di autotutela ed un appunto critico a sostegno dell'istanza.

**2) LA COMUNICAZIONE UNICA VALIDA ANCHE PER INPS E INAIL**

Con l'articolo 9 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007, il legislatore ha previsto, nell'ambito del processo di semplificazione e snellimento burocratico - amministrativo finalizzato all'avvio dell'attività d'impresa in un solo giorno, la presentazione di una sola istanza al Registro imprese delle Camere di commercio, valida anche ai fini dei relativi adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali.

Detta procedura, oltre all'avvio dell'impresa, permette di effettuare anche gli adempimenti riguardanti modifiche o cessazione dell'attività di impresa stessa.

La Comunicazione unica consiste in un insieme di "file" strutturato in un documento contenente:

- i dati del richiedente;
- l'oggetto della comunicazione e il riepilogo delle richieste ai vari enti;
- i moduli per il Registro delle imprese, distinti per Agenzia delle Entrate, Inps e Inail.

Il decreto "anticrisi" (decreto legge n. 78/2009) ha disposto che il nuovo sistema di Comunicazione unica dovrà essere applicato con decorrenza dal 1° ottobre 2009.

L'INAIL e l'INPS, con appositi chiarimenti, comunicano che dal 1 ottobre 2009 è pienamente operativa la nuova Comunicazione Unica anche per l'iscrizione ai fini assicurativi. E' bene precisare fin da subito che il comma 9 dell'articolo 9 della Legge n. 40/2007, ha previsto **un periodo transitorio di sei mesi** - decorrenti dal 1 ottobre 2009 -, periodo durante il quale le imprese e i loro intermediari possono effettuare gli adempimenti con le usuali modalità.

### 3) MANCANZA DELL'APPOSIZIONE SCRITTA DEL TERMINE ANTERIORE O CONTESTUALE ALL'INIZIO DEL RAPPORTO

Si sottopongono due massime contenute nella Sentenza 15/07/2009 n. 16473 della Corte di Cassazione in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.

La prima massima precisa che l'apposizione, al contratto di lavoro, del termine o l'indicazione della circostanza che tale termine implichi, postula a pena di nullità un patto in forma scritta ad substantiam, che deve essere anteriore, o quanto meno contestuale, all'inizio del rapporto e non può essere surrogato nè da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti o di un terzo (quale ad esempio la comunicazione di inizio del rapporto di lavoro inserita nel portale regionale) nè da accordi verbali tra le parti, sicchè, in difetto di tale valida apposizione del termine, il contratto si reputa a tempo indeterminato.

La seconda massima ribadisce più specificamente che accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'attività di insegnamento presso una scuola privata, il rapporto deve ritenersi a tempo indeterminato senza che possa intendersi circoscritto alla durata dell'anno scolastico per l'interruzione delle lezioni durante le ferie estive e senza che debba escludersi tale natura per essere la prestazione contenuta in alcune ore settimanali, assegnate alla singola materia d'insegnamento, o per il contemporaneo svolgimento da parte del docente di distinta attività, eventualmente di lavoro alle dipendenze di altro soggetto.

### 4) RINNOVO CONTRATTUALE: ALIMENTARI – AZIENDE COOPERATIVE

In data 8 ottobre 2009 le centrali cooperative FEDAGRICONFCOOPERATIVE, AGCI, LEGACOOOP e le OO.SS. hanno stipulato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 31 luglio 2007 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto il 31 maggio 2009.

Salvo le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il contratto decorre dal 1° ottobre 2009 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 30 settembre 2012.

#### **Incrementi retributivi**

Le Parti hanno convenuto un aumento medio a regime dei minimi tabellari pari ad euro 142,00 lordi mensili. Tale importo viene erogato in quattro tranches: 1° ottobre 2009; 1° aprile 2010; 1° aprile 2011; 1° giugno 2012.

Di conseguenza i minimi tabellari sono i seguenti:

MINIMI TABELLARI				
LIVELLO	1° ottobre 2009	1° aprile 2010	1° aprile 2011	1° giugno 2012
<b>1A</b>	1.786,12	1.857,63	1.905,31	1.948,22
<b>1</b>	1.553,14	1.615,33	1.656,79	1.694,10
<b>2</b>	1.281,37	1.332,67	1.366,88	1.397,66
<b>3A</b>	1.126,05	1.171,14	1.201,20	1.228,25
<b>3</b>	1.009,56	1.049,98	1.076,93	1.101,18
<b>4</b>	931,88	969,20	994,07	1.016,46
<b>5</b>	854,24	888,45	911,25	931,77
<b>6</b>	776,59	807,68	828,41	847,07
Viaggiatori Piazzisti				
<b>I</b>	1.281,37	1.332,67	1.366,88	1.397,66
<b>II</b>	1.009,56	1.049,98	1.076,93	1.101,18

### **Una Tantum**

Per la copertura economica del periodo intercorrente tra la data di scadenza del previgente CCNL e la data di decorrenza del presente contratto, 1° giugno 2009 – 30 settembre 2009, sarà corrisposto ai dipendenti in forza alla data di stipula della presente intesa un importo forfetario, non riparametrato, a titolo di una tantum, pari ad euro 227,20 lordi.

Tale importo – che maturerà in relazione al servizio prestato nel periodo suddetto – sarà erogato unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2009.

### **Elemento di garanzia retributiva**

A far data dal 1° gennaio 2010, le aziende che non abbiano in passato realizzato la contrattazione del premio per obiettivi, erogheranno, a titolo di elemento di garanzia retributiva a favore dei lavoratori dipendenti, i seguenti importi:

LIVELLO	1° gennaio 2010	1° gennaio 2012
<b>1A</b>	36,93	40,29
<b>1</b>	32,11	35,03
<b>2</b>	26,49	28,90
<b>3A</b>	23,28	25,40
<b>3</b>	20,88	22,78
<b>4</b>	19,27	21,02
<b>5</b>	17,66	19,27
<b>6</b>	16,06	17,52

Tali importi, erogati per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga agli istituti di cui sopra.

Gli importi suddetti non hanno riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, in quanto le Parti hanno definito tali importi in senso omnicomprensivo.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 297/1982 e in applicazione dell'articolo 57 del CCNL, gli importi sono esclusi dal computo del TFR.

### **Accordi aziendali**

Le Parti concordano che la ricontrattazione degli accordi conclusi in attuazione dei precedenti CCNL non potrà comunque aver luogo prima del 30 novembre 2010.

Gli accordi di secondo livello con scadenza anteriore a tale data, avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria scadenza.

In particolare, per tali accordi il valore dei premi per obiettivi nel periodo di ultrattività sarà quello concordato e previsto per l'ultimo anno di vigenza contrattuale e l'importo erogato sarà ovviamente correlato al raggiungimento degli obiettivi.

Nel caso di accordi di secondo livello con scadenza al 1° dicembre 2010 o successivamente si prevede che per il primo anno di vigenza del rinnovo sia mantenuto lo stesso valore dei premi per obiettivi già definito per l'ultimo anno di vigenza del precedente contratto.

### **Congedi per malattia del figlio**

I genitori, alternativamente, hanno altresì diritto ad astenersi dal lavoro, nel limite di otto giorni lavorativi all'anno – fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere, compatibilmente con le esigenze organizzative – per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

### **Congedi formativi**

I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio di tale diritto non dovranno superare il 3% del totale della forza occupata, dovendo comunque

essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la RSU o con il Comitato esecutivo della stessa.

### ***Permessi per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti***

Il lavoratore è tenuto a preavvertire per iscritto il datore di lavoro dell'assenza, almeno 10 giorni prima, indicando il periodo di utilizzo dei permessi previsti dalla Legge n. 104/1992.

Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a dare la comunicazione di cui sopra almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'assenza dal lavoro.

Nel solo caso di preavviso di 3 giorni, sulla base delle esigenze tecnico organizzative, la direzione aziendale può differire il periodo di utilizzo dei permessi (entro il mese di riferimento), informando il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.

### ***Sicurezza sul lavoro - permessi***

In particolare per le tematiche peculiari di ciascuna azienda vengono previste per ciascun RLS ulteriori 8 ore di formazione retribuita, che verrà erogata secondo le modalità concordate con gli RLS medesimi.

### ***Banca ore straordinario per lavoratrici madri e lavoratori padri***

Fermo restando quanto già previsto dal comma 4 dell'art. 28-bis, ove le lavoratrici madri e i lavoratori padri, nei primi 24 mesi di vita del bambino, manifestino l'interesse a percepire le sole maggiorazioni concernenti prestazioni effettuate in regime di lavoro straordinario, l'azienda accoglierà le relative richieste di accantonamento su un conto individuale (cd. banca ore) delle ore effettuate a tale titolo.

Il lavoratore padre/lavoratrice madre potranno attingere a tale conto, per utilizzare i riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi e da fruire entro 12 mesi dalla maturazione, nel rispetto delle esigenze aziendali.

### ***Rapporto a tempo determinato***

A decorrere dalla data di firma dell'accordo (8 ottobre 2009), i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato ai sensi delle specifiche norme in tema di stagionalità (art. 20) hanno diritto di precedenza ai sensi dell'art. 5, comma 4-quinquies del D.Lgs. 368 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali presso la stessa sede aziendale e con la medesima qualifica e mansioni. Tale diritto si esercita mediante richiesta che dovrà essere avanzata al datore di lavoro entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 4-quater del D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni, riconoscono al lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Tale diritto si esercita mediante richiesta che dovrà essere avanzata al datore di lavoro entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le Parti, inoltre, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall'art. 5, comma 4 bis, terzo periodo, del D.Lgs. 368/2001 così come modificato dalla legge n. 247/2007, concordano che la durata massima dell'ulteriore successivo contratto a termine (c.d. deroga "assistita") – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo dei 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4 bis, primo periodo, della citata legge – sia pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.

### ***Stagionalità***

In relazione alla particolarità del settore alimentare, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'art. 5, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 368/2001, così come modificato dalla Legge n. 247/2007, la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato (art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001), non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e

successive modifiche e integrazioni, per le seguenti attività connesse ad esigenze ben definite dell'organizzazione tecnico produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell'azienda, che in maniera consolidata hanno trovato attuazione ai sensi della precedente normativa contrattuale.

Pertanto, la disciplina di cui all'art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001, non trova applicazione per i contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale in senso ampio e cioè alle attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.

Al fine dell'individuazione delle attività di cui sopra:

- alle ragioni climatiche vanno ricondotte le attività finalizzate a rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti;
- alle ricorrenze e festività vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare che determinano un incremento dei consumi;
- alle iniziative promo pubblicitarie vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate;
- quando ricorrono i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie come sopra individuate, per cui occorra procedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario;
- nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non sarà consentito superare una durata massima complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.

A titolo esemplificativo, le Parti indicano per i lavoratori addetti alla fabbricazione, confezionamento, movimentazione e relative attività accessorie all'interno dell'unità aziendale, le seguenti fattispecie produttive, rispondenti ai criteri concordati:

- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine animale;
- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale;
- prodotti a base di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno, confetteria;
- gelati, dessert, creme, pret a glacier e affini;
- caffè sotto forma di cialde o capsule predosate;
- acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini;
- birra e bibite alcoliche;
- vini, vini speciali e bevande spiritose;
- essiccazione di semi oleosi;
- raffinazione e lavorazione degli zuccheri;
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni.

### **Ente bilaterale di settore (ebs)**

Le Parti convengono di costituire l'Ente Bilaterale di Settore, nei modi ed entro i termini specificati, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, al quale vengono attribuite le due specifiche aree di intervento di cui appresso:

- area attività di ricerca e informazione;
- attività di welfare integrativo.

Al finanziamento del suddetto intervento è destinata, a partire dal 1° gennaio 2011, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) di 2,00 euro che le imprese verseranno all'EBS in unica soluzione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento ad ogni lavoratore e secondo le modalità convenute dalle parti contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.

### **Assistenza sanitaria integrativa**

Le Parti nella condivisione dell'importanza che riveste l'istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, convengono che a partire dal 1° gennaio 2011 sono iscritti a Filcoop Sanitario i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare, per i quali non siano attive forme di assistenza sanitaria previste da accordi collettivi e/o regolamenti aziendali.

La suddetta Commissione dovrà terminare i lavori entro il 30 giugno 2010, data entro la quale le Parti formalizzeranno l'intesa operativa.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a 10,00 euro al mese per 12 mensilità.

I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. A far data dal 1° gennaio 2013 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2,00 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.

### **Viaggiatori o piazzisti**

#### Trattamento di malattia e di infortunio

Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL. Per tali infortuni, purché riconosciuti dall'INAIL, che dovessero insorgere dal 1° ottobre 1987, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:

- euro 26.500 per morte elevata ad euro 35.000, a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- euro 35.500 per invalidità permanente totale, elevata ad euro 45.000, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Resta ferma la facoltà per le aziende di assorbire i suddetti importi nei trattamenti di miglior favore già in atto nell'impresa.

#### Rischio macchina

Le spese di riparazione automezzo per danni provocati – senza dolo – da viaggiatori o piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, saranno sostenute dalle aziende nella misura dell'80% e comunque con un massimale di euro 5.000,00, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per sinistro anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e della rispondenza della fattura.

## **5) CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE .TABELLE RETRIBUTIVE DA OTTOBRE 2009**

Qui di seguito è riportata la tabella del minimo conglobato del settore logistica, trasporto merci e spedizione in vigore dal 1° ottobre 2009.

Livello	Parametro	Retribuzione mensile	Aumento	Nuovo Minimo Conglobato
<b>Quadro</b>	156	1.754,81	58,02	1.812,83
<b>1</b>	146	1.648,12	54,30	1.702,41
<b>2</b>	134	1.514,37	49,83	1.564,20
<b>3S</b>	121	1.367,37	45,00	1.412,37
<b>3</b>	118	1.331,19	43,88	1.375,07
<b>4</b>	112	1.266,01	41,65	1.307,66
<b>5</b>	107	1.207,47	39,79	1.247,26
<b>6</b>	100	1.127,35	37,19	1.164,54



	Fattore	Quadro	1	2	3S	3	4	5	6
<b>Retribuzione mensile</b>		<b>1.812,83</b>	<b>1.702,41</b>	<b>1.564,20</b>	<b>1.412,37</b>	<b>1.375,07</b>	<b>1.307,66</b>	<b>1.247,26</b>	<b>1.164,54</b>
13ma	80%	1.450,26	1.361,93	1.251,36	1.129,90	1.100,06	1.046,13	997,81	931,63
14ma	80%	1.442,00	1.353,67	1.243,10	1.121,63	1.091,79	1.037,86	989,54	923,37
ferie	80%	1.450,26	1.361,93	1.251,36	1.129,90	1.100,06	1.046,13	997,81	931,63
permessi e ex festività	80%	138,07	129,66	119,13	107,57	104,73	99,59	94,99	88,69
TFR	80%	125,30	117,67	108,12	97,62	95,04	90,39	86,21	80,49

	Fattore	Quadro	1	2	3S	3	4	5	6
<b>Retribuzione Giornaliera</b>	<b>22</b>	<b>82,40</b>	<b>77,38</b>	<b>71,10</b>	<b>64,20</b>	<b>62,50</b>	<b>59,44</b>	<b>56,69</b>	<b>52,93</b>
13ma	8,33%	6,86	6,45	5,92	5,35	5,21	4,95	4,72	4,41
14ma	8,33%	6,82	6,41	5,88	5,31	5,17	4,91	4,68	4,37
permessi e ex festività	9,52%	7,84	7,37	6,77	6,11	5,95	5,66	5,40	5,04
Totale istituti		21,53	20,22	18,57	16,77	16,32	15,52	14,80	13,82
<b>% pagamento istituti</b>	<b>80%</b>	<b>17,23</b>	<b>16,18</b>	<b>14,86</b>	<b>13,41</b>	<b>13,06</b>	<b>12,42</b>	<b>11,84</b>	<b>11,06</b>
<b>Totale retributivo minimo</b>		<b>99,63</b>	<b>93,56</b>	<b>85,96</b>	<b>77,61</b>	<b>75,56</b>	<b>71,86</b>	<b>68,54</b>	<b>63,99</b>
TFR	8,64%	7,12	6,69	6,14	5,55	5,40	5,14	4,90	4,57
<b>% pagamento T.F.R.</b>	<b>80%</b>	<b>5,70</b>	<b>5,35</b>	<b>4,91</b>	<b>4,44</b>	<b>4,32</b>	<b>4,11</b>	<b>3,92</b>	<b>3,66</b>
ferie	8,33%	6,86	6,45	5,92	5,35	5,21	4,95	4,72	4,41
<b>% pagamento ferie</b>	<b>80%</b>	<b>5,49</b>	<b>5,16</b>	<b>4,74</b>	<b>4,28</b>	<b>4,17</b>	<b>3,96</b>	<b>3,78</b>	<b>3,53</b>

	Fattore	Quadro	1	2	3S	3	4	5	6
<b>Retribuzione Oraria</b>	<b>168</b>	<b>10,79</b>	<b>10,13</b>	<b>9,31</b>	<b>8,41</b>	<b>8,18</b>	<b>7,78</b>	<b>7,42</b>	<b>6,93</b>
13ma	8,33%	0,90	0,84	0,78	0,70	0,68	0,65	0,62	0,58
14ma	8,33%	0,89	0,84	0,77	0,70	0,68	0,64	0,61	0,57
permessi e ex festività	9,52%	1,03	0,96	0,89	0,80	0,78	0,74	0,71	0,66
Totale istituti		2,82	2,65	2,43	2,20	2,14	2,03	1,94	1,81
<b>% pagamento istituti</b>	<b>80%</b>	<b>2,26</b>	<b>2,12</b>	<b>1,95</b>	<b>1,76</b>	<b>1,71</b>	<b>1,63</b>	<b>1,55</b>	<b>1,45</b>
<b>Totale retributivo minimo</b>		<b>13,05</b>	<b>12,25</b>	<b>11,26</b>	<b>10,16</b>	<b>9,90</b>	<b>9,41</b>	<b>8,97</b>	<b>8,38</b>
TFR	8,64%	0,93	0,88	0,80	0,73	0,71	0,67	0,64	0,60
<b>% pagamento T.F.R.</b>	<b>80%</b>	<b>0,75</b>	<b>0,70</b>	<b>0,64</b>	<b>0,58</b>	<b>0,57</b>	<b>0,54</b>	<b>0,51</b>	<b>0,48</b>
ferie	8,33%	0,90	0,84	0,78	0,70	0,68	0,65	0,62	0,58
<b>% pagamento ferie</b>	<b>80%</b>	<b>0,719089</b>	<b>0,675291</b>	<b>0,620468</b>	<b>0,56024</b>	<b>0,545445</b>	<b>0,518706</b>	<b>0,494746</b>	<b>0,461935</b>

#### 6) CCNL COOPERATIVE AGRICOLE NON DI TRASFORMAZIONE. INIZIATA LA FASE DI RINNOVO

E' iniziata la procedura per il rinnovo del CCNL delle cooperative agricole non di trasformazione in scadenza il 31 dicembre 2009. Infatti le organizzazioni sindacali hanno trasmesso le piattaforme rivendicative che prevedono una richiesta di aumento medio di 105 Euro a regime in tre anni.



7) VARIE

**FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. SEZIONE PER AZIENDE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI.**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 233, del 7 ottobre 2009, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Come noto il fondo in parola era stato istituito con la legge 662/1996, e successivamente disciplinato con il DM del 31 maggio 1999, n. 248: "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", che però aveva escluso alcuni settori di competenza, tra cui i trasporti.

Il presente decreto, dunque, inserisce una sezione speciale dedicata ai trasporti individuando, nel limite di 50 milioni di Euro, misure di sostegno al credito, finalizzate a fronteggiare la grave crisi del settore dell'autotrasporto e consentirne il mantenimento dei livelli di competitività.

La norma definisce, quali destinatarie delle misure di sostegno, le piccole e medie imprese di autotrasporto merci, aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Si intendono per piccole e medie imprese, conformemente a quanto disposto dall'allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, rispettivamente:

- le imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro,
- le imprese che occupano meno di duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro.

Le risorse stanziare dal fondo sono destinate alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all'attività d'impresa.

La dotazione del fondo viene incrementata mediante versamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'importo di 50 milioni di euro e, per quanto concerne il funzionamento della concessione delle garanzie, queste verranno concesse a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale secondo i criteri e le modalità dettate dalla disciplina di funzionamento del Fondo, di cui al citato decreto del Ministro dell'Industria n. 248/1999.

Il Comitato di gestione del fondo verrà infine integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un rappresentante delle organizzazioni associative delle imprese di autotrasporto.

Si sottolinea che, nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.

**SOCI DELLE CANTINE SOCIALI. REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE.**

E' stata pubblicata nel Bollettino della Regione Veneto, la DGR n. 3008 del 20 ottobre 2009 con le modalità per effettuare la regolarizzazione delle superfici vitate.

Il bando scadrà giovedì 19 novembre prossimo e pare essere l'ultima possibilità per regolarizzare i vigneti impiantati tra il primo aprile 1987 e il 31 agosto 1997 (dal primo gennaio 2010 i vigneti non regolarizzati dovranno essere estirpati).

Si possono regolarizzare superfici già presenti in schedario ovvero anche fuori schedario. Per le unità vitate parzialmente regolari è necessario effettuare prima il porzionamento in fascicolo aziendale.

L'importo fissato per la regolarizzazione dei vigneti è di 6.000 €/ha, da versare entro il 31 dicembre 2009.

8) SCADENZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2009

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO O CAUSALE CONTRIBUTO
15 Domenica	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni del mese solare precedente	La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale	
16 Lunedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
		Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese	Modello F24	1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente (art. 5 D.L. n. 185/2008)
		Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta
		Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3848 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
		Versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3847 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto
		Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio

16 Lunedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24	1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
	Contribuenti Iva mensili	Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente	Modello F24	6010- Versamento Iva mensile ottobre
	Contribuenti Iva trimestrali	Versamento dell'IVA dovuta per il trimestre precedente	Modello F24	6033- Versamento Iva 3° trimestre
	Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento	Presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, da esportatori abituali	Mediante invio telematico	
	Datori di lavoro	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente	Modello F24	DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2
		Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi – sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95	Modello F24	C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria  CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale
20 Venerdì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente	Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali.  <b>N.B.</b> La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'EDI	
25 Mercoledì	Datori di lavoro agricolo	Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli	Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali	
30 Lunedì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/11/2009	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità <hr/> 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive <hr/> 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo <hr/> 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione) <hr/> 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici

30 Lunedì	Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Versamento della 2^ o unica rata di acconto IRES ed IRAP relativo all'anno 2009	Modello F24	2002 - IRES - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
	Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2008	Versamento della 2^ o unica rata di acconto IRPEF ed IRAP relativo all'anno 2009	Modello F24	4034 - Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione 3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
	Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2009 e che si avvalgono del regime agevolato dei "contribuenti minimi"	Versamento della 2^ o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA	Modello F24	1799 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - Acconto seconda rata o in unica soluzione - Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007

**ALLEGATO: TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)**

**LIMITE MASSIMO:**

- € 31.776,02 per le cooperative in genere,
- € 63.552,04 per le coop di lavoro, agricole di trasformazione ed edilizie di abitazione.

PERIODO	Tasso minimo BFP	Aumento deducibile (1)	Tasso massimo deducibile per la COOPERATIVA	Tasso massimo BFP	Aumento (2)	Tasso massimo agevolato per il SOCIO (3)
01/11/2008 – 30/11/2008	2,00%	+ 0,90	= <b>2,90%</b>	3,90%	+ 2,50%	= <b>6,40%</b>
01/12/2008 – 31/12/2008	1,60%	+ 0,90	= <b>2,50%</b>	3,60%	+ 2,50%	= <b>6,10%</b>
01/01/2009 – 31/01/2009	1,20%	+ 0,90	= <b>2,10%</b>	3,60%	+ 2,50%	= <b>6,10%</b>
01/02/2009 – 28/02/2009	1,00%	+ 0,90	= <b>1,90%</b>	3,80%	+ 2,50%	= <b>6,30%</b>
01/03/2009 – 31/03/2009	1,00%	+ 0,90	= <b>1,90%</b>	3,60%	+ 2,50%	= <b>6,10%</b>
01/04/2009 – 30/04/2009	1,05%	+ 0,90	= <b>1,95%</b>	3,90%	+ 2,50%	= <b>6,40%</b>
01/05/2009 – 31/05/2009	1,10%	+ 0,90	= <b>2,00%</b>	4,00%	+ 2,50%	= <b>6,50%</b>
01/06/2009 – 30/06/2009	1,05%	+ 0,90	= <b>1,95%</b>	4,40%	+ 2,50%	= <b>6,90%</b>
01/07/2009 – 31/07/2009	1,05%	+ 0,90	= <b>1,95%</b>	4,40%	+ 2,50%	= <b>6,90%</b>
01/08/2009 – 31/08/2009	0,85%	+ 0,90	= <b>1,75%</b>	4,35%	+ 2,50%	= <b>6,85%</b>
01/09/2009 – 30/09/2009	0,75%	+ 0,90	= <b>1,65%</b>	4,15%	+ 2,50%	= <b>6,65%</b>
01/10/2009 – 31/10/2009	0,65%	+ 0,90	= <b>1,55%</b>	4,15%	+ 2,50%	= <b>6,65%</b>
01/11/2009 – 30/11/2009	0,70%	+ 0,90	= <b>1,60%</b>	4,20%	+ 2,50%	= <b>6,70%</b>

**(NB):** Per i prestiti che provengono da soci persone fisiche che li versano però nell'esercizio di impresa "commerciale" (= da soci imprenditori NON agricoli) o da soci di Società:

- a) gli interessi relativi costituiscono "redditi di impresa" e quindi non vanno assoggettati a trattenuta confluendo nel Modello Unico dei percipienti;
- b) non vi sono limiti massimi di finanziamento, né agevolazioni per i percipienti;
- c) potrebbe evidenziarsi qualche ipotesi di indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su tali prestiti (artt. 96, 97 e 98 DPR 917/1986)

(1) previsto dall'art. 1, comma 465 della L. 311/04 (Finanziaria 2005)

(2) stabilito dall'art. 6/bis D.L. 693/1980

(3) vale anche per i **DIVIDENDI** (art. 17, comma 3 della L. 72/1983); per questi non vi è la limitazione della "deducibilità" disposta invece per gli interessi sui prestiti.